



**DIPARTIMENTO PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE – TURISMO DPA
SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE DPA018**

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)

O.T. 3 – PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI

Azione 3.1.1. Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Avviso pubblico: Turismo esperienziale - Supporto alle Microimprese per servizi collegati ai territori percorsi dalle “ciclovie” e dai “cammini”

Dotazione finanziaria 9.250.000,00 Euro



INDICE

Art. 1 Finalità e obiettivi	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Dotazione finanziaria e localizzazione	4
Art. 4 Disposizioni per la condizionalità ex ante aiuti di Stato	5
Art. 5 Soggetti beneficiari, requisiti di ammissibilità, cause di esclusione	5
Art. 7 Contributo concedibile	8
Art. 8 Tempi di realizzazione del progetto di investimento	8
Art. 9 Cumulo	8
Art. 10 Spese Ammissibili	9
Art. 11 Spese non Ammissibili	10
Art. 12 Modalità e termini per la presentazione delle domande	11
Art. 13 Commissione di valutazione. Funzioni e nomina	12
Art. 14 Criteri di valutazione	13
Art. 15 Cause di esclusione	14
Art. 16 Approvazione graduatoria e concessione delle agevolazioni	15
Art. 17 Vincolo di stabilità	15
Art. 18 Erogazione delle agevolazioni	16
Art. 19 Documentazione per anticipo, acconto e saldo	16
Art. 20 Variazioni	19
Art. 21 Obblighi e adempimenti del beneficiario	19
Art. 22 Cause di revoca	20
Art. 23 Controlli e monitoraggio	21
Art. 24 Informazioni e trattamento a tutela della privacy	21
Art. 25 Informazione e pubblicità	21
Art. 26 Responsabilità del procedimento	22
Art. 27 Foro competente	22
Art. 28 Disposizioni finali	22
Art. 29 Riferimenti normativi	23
Art. 30 Allegati	25



Art. 1 Finalità e obiettivi

1. Il presente Avviso è emanato in attuazione del Programma Operativo Complementare (POC) - Azione 3.1.1 “*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale*”, con la finalità di proseguire le attività di supporto al tessuto produttivo abruzzese e accrescere gli investimenti in favore delle microimprese nel campo della innovazione di processo e di prodotto, di marketing organizzativo e di competitività.
2. L’Avviso è rivolto alle micro imprese titolari di attività turistiche esistenti sostenendone gli investimenti per l’innovazione dell’offerta turistica nonché per servizi collegati ai territori percorsi dalle “*ciclovie*” e dai “*cammini*” in un’ottica di sviluppo del Turismo Esperienziale.
3. Gli obiettivi del presente Avviso sono:
 - a. realizzare progetti che inneschino reali e duraturi processi di sviluppo dell’offerta turistica e che facilitino la fruizione dell’esperienza vacanza, sviluppino prodotti e servizi turistici differenziati ed innovativi, incrementino la riconoscibilità del territorio, migliorino ed innovino il sistema di accoglienza locale, incentivino la sostenibilità e la destagionalizzazione;
 - b. creare prodotti turistici costituiti da servizi innovativi e/o da proposte integrate di turismo esperienziale realmente alla portata del turista, da commercializzare sui mercati nazionali ed internazionali, capaci di rispondere in maniera efficace alle esigenze del mercato turistico attuale;
 - c. consolidare le esperienze maturate dalla Regione per investimenti in macchinari, impianti, beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche mediante l’impiego di tecnologie ICT.
4. L’Avviso, in coerenza con quanto definito nel POC, contribuisce al conseguimento al 2026 degli output previsti per l’azione 3.1.1 di:
 - numero di imprese che ricevono un sostegno: 65
 - investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese: 65
 - percentuale di imprese che introducono innovazioni di prodotto e/o processo: 10%

Art. 2 Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, che qui si intendono tutte richiamate, ai fini della corretta attuazione del presente Avviso si riportano di seguito le definizioni specifiche:
 - a. **Aiuto**: ai sensi del presente Avviso si intende aiuto quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”).
 - b. **Micro Impresa**: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. (Allegato I articolo 2 del Reg. (UE) 651/2014).
 - c. **Impresa unica**: l’insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell’articolo 2 del Reg. 2831/2023, almeno una delle relazioni seguenti:
 - i. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - ii. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;



- iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

2. Per la corretta attuazione del presente Avviso sono altresì stabilite le seguenti definizioni:

- a. «**imprese turistiche**» quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica;
- b. «**data di inizio del progetto d'investimento**» si intende quella dalla prima fattura ammissibile. Qualora non venga avviato nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT e la concessione del finanziamento, il progetto di investimento deve essere iniziato, pena la decadenza dal beneficio, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione (graduatoria);
- c. «**termine di conclusione del progetto d'investimento**» si intende la data del 30.06.2026, termine massimo entro il quale deve concludersi il progetto;
- d. «**data di conclusione del progetto d'investimento**» si intende la data del pagamento dell'ultima fattura portata a rendicontazione;
- e. «**spese sostenute**» si intendono le spese sostenute, pagate e quietanzate secondo le modalità di cui al successivo articolo 19;
- f. «**Fi.R.A. S.p.A.**»: Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Avviso;
- g. «**beni nuovi di fabbrica**» si intendono i beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
- h. «**modulistica**» si intendono gli allegati approvati con Determinazione Dirigenziale e pubblicati sul sito della Regione Abruzzo e della FI.R.A. S.p.A. da utilizzare successivamente all'ammissione.

Art. 3 Dotazione finanziaria e localizzazione

1. Le risorse destinate al finanziamento del presente Avviso sono pari a € 9.250.000,00, a valere sull'Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del POC Abruzzo 2014 – 2020, Obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese".
2. Il fondo necessario per l'erogazione dei benefici previsti dal presente Avviso è costituito presso la FI.R.A. S.P.A., nei limiti e con le modalità determinati con apposita convenzione. La dotazione finanziaria di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità.
3. Qualora dopo l'approvazione delle graduatorie e il conseguente impegno di spesa, si determinino nuove disponibilità finanziarie, nonché economie derivanti da rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, potranno essere agevolate, seguendo l'ordine fissato dalla graduatoria, ulteriori domande previo provvedimento del competente Servizio.
4. I beneficiari sono le micro imprese con sede operativa nella Regione Abruzzo al momento della presentazione della domanda.



Art. 4 Disposizioni per la condizionalità ex ante aiuti di Stato

1. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*), e ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) l'«**Autorità responsabile**» della misura d'aiuto è il Dipartimento DPA della Giunta regionale; il «**Soggetto concedente**» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il Servizio *Politiche Turistiche e Sportive* – DPA018.
2. Il Soggetto concedente, ovvero il Servizio DPA018, prima delle concessioni, provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali «*de minimis*» nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
3. Ai fini dei controlli previsti sull'**importo complessivo degli aiuti** e sul **cumulo degli aiuti per i medesimi costi ammissibili**, prima delle concessioni, il Servizio DPA018 provvede ad attivare le necessarie verifiche sulle relazioni di cui all'art. 2.2 del medesimo Reg. (UE) 2831/2023 per la definizione di “**impresa unica**” nonché sulle vicende societarie per la corretta attribuzione degli aiuti in caso di **fusioni, acquisizioni o scissioni**.
4. Non possono essere beneficiarie di concessione d'aiuti individuali ai sensi del presente Avviso **le imprese che operano nei settori esclusi** dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2831/2023, come specificato dall'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento; ugualmente non sono ammesse a beneficio **le attività connesse all'esportazione** verso paesi terzi o verso altri Stati membri dell'Unione europea.
5. Il Soggetto concedente, prima delle concessioni, verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi, sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2831/2023 assicurino, tramite mezzi adeguati quali **la separazione delle attività** o la **distinzione dei costi**, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso.
6. Ai fini del rispetto del principio della “*trasparenza degli aiuti*” di cui all'articolo 4 dei Reg. (UE) 2831/2023 si precisa che **l'aiuto è concesso sotto forma di “sovvenzione”** che è ritenuto trasparente *ex se* come stabilito dal par. 2 del citato articolo 4.
7. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto complessivo e della determinazione dei costi ammissibili, **tutti gli importi** riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione **sono espressi al lordo di ogni altro onere o imposta**, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile dall'impresa.
8. Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7, dell'articolo 3 del Reg. (UE) 2831/2023, sono escluse concessioni di aiuti che superino il massimale complessivo previsto per **i tre anni consecutivi**.
9. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.
10. Gli aiuti concessi nel quadro del presente Avviso **sono cumulabili con altri aiuti** concessi all'impresa richiedente nel rispetto delle condizioni sostanziali poste dall'art. 5 del Reg. (UE) 2831/2023.

Art. 5 Soggetti beneficiari, requisiti di ammissibilità, cause di esclusione

1. Possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso le **micro imprese turistiche** secondo le definizioni di cui all'articolo 2 che precede, con sede operativa nella regione Abruzzo al momento della presentazione della domanda.
2. I soggetti IVA richiedenti, pur costituenti la medesima “**impresa unica**”, **pena l'inammissibilità dell'istanza**, devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati che dovranno dichiarare ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000:



- 2.1 essere iscritti in forma attiva al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
- 2.2 risultare in esercizio relativamente all'attività per la quale viene richiesto il contributo e che la stessa sia rientrante nei codici ATECO 2022 o ATECO 2025 indicati nell'Allegato D al presente Avviso;
- 2.3 non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2.4 non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite;
- 2.5 rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
- 2.6 rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- 2.7 nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- 2.8 nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- 2.9 nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
- 2.10 non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- 2.11 non aver riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- 2.12 nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici;



- 2.13 non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo;
 - 2.14 non aver beneficiato, né avere intenzione di beneficiare, per le medesime voci, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “*de minimis*”, ferma restando la normativa vigente in materia di credito di imposta per gli investimenti;
 - 2.15 non aver conferito incarichi professionali né aver concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
3. Sono esclusi i **soggetti IVA** che, da visura/certificato camerale, operano nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2831/2023, come specificato al precedente art. 4 comma 4.
 4. Alla data della prima liquidazione dell’aiuto, le imprese di cui al precedente punto 2) devono confermare il possesso dei requisiti di ammissibilità indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
 5. La Regione Abruzzo e la F.I.R.A. Spa provvedono direttamente all’acquisizione della visura camerale aggiornata dell’impresa, per la verifica dell’attività svolta e di quanto dichiarato/autocertificato dalla stessa.

Art. 6 Progetti finanziabili

1. Il progetto, da redigere secondo il modello di “business plan” (Allegato C), dovrà sviluppare il tema del turismo esperienziale ed essere incentrato sul concetto di “innovazione” che, anche nel sistema turistico, si traduce in nuovi prodotti, servizi, nel miglioramento dei processi e dei modelli di business di attività turistiche esistenti ed attive. Le spese dovranno essere congrue alle finalità del progetto e funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati.
2. Gli interventi, con le finalità di cui all’articolo 1 del presente Avviso, potranno riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la capacità di far conoscere in maniera innovativa il territorio regionale favorendo la partecipazione diretta dell’ospite alle attività e integrando eventualmente la proposta con momenti culturali (musica, danza, teatro ecc.);
 - b) investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
 - c) l’acquisto di attrezzature, software, hardware, finalizzate al miglioramento dei metodi di produzione e/o di distribuzione;
 - d) l’attivazione di servizi finalizzati al miglioramento dei processi aziendali, della organizzazione manageriale e del marketing (compresi i servizi relativi alla trasmissione di impresa);
 - e) il miglioramento ambientale di prodotti e servizi;
 - f) lo sviluppo di un sistema organizzato per il Family tourism, collegando le diverse realtà già presenti per la realizzazione di un prodotto altamente attrattivo sul mercato turistico;
 - g) il potenziamento delle imprese che operano nel turismo attivo e all’aria aperta, mediante nuovi servizi avanzati e accessibili capaci di dare ulteriore impulso allo sviluppo e alla riconoscibilità di un’area;
 - h) lo sviluppo di servizi relativi al Wellness Tourism, inteso non solo come turismo del benessere (SPA, centri termali etc.) ma in un’ottica olistica, valorizzando anche i luoghi dell’anima (natura, arte, etc);
 - i) il coinvolgimento dei visitatori, valorizzando al massimo la comprensione e il racconto del territorio



regionale: luoghi, storie, prodotti tipici, usi, costumi e tradizioni.

3. Il progetto di investimento è subordinato al rispetto, se del caso, degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, delle norme igienico-sanitarie, delle norme di settore e fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 7 Contributo concedibile

1. Per la realizzazione del progetto di investimento sono concessi contributi in conto capitale sulla spesa ammissibile, in conformità quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 («*de minimis*») della Commissione Europea.
2. L'intensità d'aiuto concedibile è stabilita nella misura massima dell'80% delle spese riconosciute ammissibili ed effettivamente sostenute.
3. Il contributo massimo in valore assoluto è pari ad € 150.000,00.
4. Il progetto di investimento, al lordo di tutti gli oneri e comprensivo di IVA (se dovuta e non recuperabile), dovrà prevedere, a pena di esclusione, una spesa minima pari ad € 30.000,00.

Art. 8 Tempi di realizzazione del progetto di investimento

1. Il progetto d'investimento deve essere iniziato, pena la decadenza dal beneficio, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione (graduatoria) qualora non sia stato già avviato nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT e la concessione del finanziamento.
2. Il progetto d'investimento ammesso a finanziamento, pena la decadenza dal beneficio, deve risultare improrogabilmente concluso entro la data del 30.06.2026; tutte le spese per la realizzazione del progetto dovranno essere sostenute, pagate e quietanzate perentoriamente entro tale data, pena la non ammissibilità delle stesse.
3. Non saranno concesse proroghe neanche per cause di forza maggiore.
4. Il progetto di investimento si intende realizzato quando:
 - a. l'investimento è stato realizzato come da progetto ammesso;
 - b. le spese sono state sostenute pagate e quietanzate come indicato al successivo articolo 19 e nei tempi di cui al presente articolo;
 - c. l'investimento è stato effettivamente avviato e concluso nei termini di cui al presente articolo.

Art. 9 Cumulo

1. Il presente Avviso è attuato ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 (Regime «*de minimis*»).
2. Ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non deve superare i 300.000,00 euro nell'arco **di tre anni solari**.
3. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, le imprese controllate (di diritto o di fatto) devono essere considerate come un'unica impresa beneficiaria e gli importi degli aiuti ricevuti da due o più imprese saranno considerati complessivamente.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2, del Reg. (UE) 2023/2831 gli aiuti «*de minimis*» possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, con aiuti «*de minimis*» concessi a norma del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del Reg. (UE) n. 717/2014 a concorrenza del massimale di € 300.000,00 euro nell'arco di tre anni solari.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Reg. (UE) 2023/2831 gli aiuti «*de minimis*» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato



relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 10 Spese Ammissibili

1. Le spese ammissibili **dovranno essere coerenti, funzionali, congrue e direttamente imputabili alla realizzazione del progetto di investimento** come adeguatamente dimostrato nella domanda di contributo e nel business plan.
2. Sono ammissibili le spese sostenute a far data dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT relative agli investimenti specificati nei commi seguenti.
3. **Spese per investimenti in beni materiali nuovi di fabbrica:**
 - 3.1 Macchinari, attrezzature e arredamenti funzionali.
 - 3.2 Mezzi di trasporto (esclusi mezzi targati) da intendersi quali beni strumentali a disposizione dei turisti quali, a mero titolo esemplificativo: bici, bici elettriche, ausili per disabili, kayak, canoe, similari.
 - 3.3 Elettrodomestici finalizzati al miglioramento del processo turistico produttivo.
 - 3.4 Gazebo, pergolati mobili e simili per l'accoglienza dei turisti in relazione al progetto di investimento.
4. **Spese per investimenti in beni immateriali:**
 - 4.1 Programmi, sistemi informatici e Know-How, **nella misura massima del 5%** delle spese ammissibili. Sono ammissibili le spese relative ai programmi informatici, incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche nei limiti ritenuti congrui per la realizzazione del progetto d'investimento. I programmi e le applicazioni informatiche, oggetto di agevolazione, dovranno restare ad uso esclusivo dell'unità locale agevolata e, pertanto, non potranno essere né cedute a terzi, né essere utilizzati presso altre unità produttive. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare incluse nella spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
 - 4.2 Consulenza di professionisti, **nella misura massima del 10% delle spese ammissibili**, utilizzate **esclusivamente** ai fini della realizzazione del progetto di investimento, quali ad esempio:
 - a) servizi di consulenza gestionale;
 - b) servizi di assistenza tecnologica;
 - c) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
 - d) consulenza sul rispetto delle norme, prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali;
 - e) nuovi metodi di organizzazione del lavoro nel luogo di produzione e/o nelle relazioni esterne.

Le spese corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e dovranno risultare coerenti con le finalità complessive dell'intervento. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è



pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.

4.3 Perizia giurata, rilasciata da un professionista abilitato, asseverata in tribunale. Tale spesa è **ammissibile nel limite di € 2.000,00.**

4.4 Spese per attività di comunicazione e promozione, marketing e internazionalizzazione nella misura massima **del 25% delle spese ammissibili.**

5. **Spese per Personale per la sola quota di effettivo impiego nel progetto.**

5.1 Personale dipendente: Costo del personale specialistico in organico.

5.2 Personale non dipendente: ovvero con contratti di natura subordinata a tempo determinato o indeterminato, co.co.co, borse dottorato, assegni di ricerca, etc..

L'importo è riconosciuto forfettariamente nella **percentuale massima del 20% dei costi diretti (Spese per beni materiali e immateriali)** diversi dai costi del personale dell'operazione.

Tali costi sono valutati sulla base delle retribuzioni lorde dirette del personale impegnato (inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro), con l'esclusione di qualunque onere variabile e indiretto.

Per la rendicontazione delle spese per il personale si applicheranno le disposizioni delle *Linee Guida per l'ammissibilità della spesa del POR FESR 2014-2020* con la documentazione che sarà indicata nella modulistica per la richiesta di acconto e saldo di cui al successivo art. 19.

6. **Spese generali**

6.1 Spese generali (d'ufficio e amministrative): costi indiretti funzionali alla realizzazione del progetto calcolati con un **tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili (Spese per beni materiali e immateriali).**

7. Per tutte le spese fatturate è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. ed a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario. Solo nei casi in cui l'I.V.A. è un costo per l'impresa beneficiaria, la stessa potrà essere conteggiata ai fini della rendicontazione della spesa.

8. In tutti i casi alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 può remunerare solo le spese effettivamente sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario.

9. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Art. 11 Spese non Ammissibili

1. Nell'ambito del presente Avviso, **non sono ritenute ammissibili** le seguenti spese:

- a. fatturate e quietanzate antecedentemente alla data di decorrenza di ammissibilità di cui all'articolo 10, comma 2;
- b. sostenute e/o fatturate in data successiva alla conclusione del progetto presentato;
- c. relative a biancheria, corredi, suppellettili, stoviglie, utensili, elementi ornamentali, tende interne ed esterne, beni di consumo e/o deperibili;
- d. relative all'acquisto di terreni, beni immobili, fabbricati, case mobili, bungalow, occupazione temporanea o espropri;
- e. relative ad assistenza e manutenzione ordinaria;
- f. relative al funzionamento ordinario dell'impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, etc;



- g. relative a oneri per imposte, concessioni di urbanizzazione, spese bancarie, interessi passivi, altri oneri meramente finanziari, avviamento e acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell'attività, oneri accessori, esclusi gli oneri doganali riferiti ai beni ammissibili;
- h. relative a lavori di qualsiasi tipo, mano d'opera, installazione o realizzazione;
- i. sostenute in regime di leasing, locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'articolo 1523 del Codice Civile;
- j. relative a realizzazione di beni oggetto di indennizzo;
- k. rispetto alle quali il beneficiario abbia già usufruito di una misura di sostegno finanziario nazionale, comunitario o altro, ivi compreso il credito d'imposta o sconto in fattura;
- l. per beni autoprodotti e/o lavori effettuati in economia dall'impresa richiedente il contributo ovvero investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- m. effettuate presso soggetti sprovvisti di partita Iva;
- n. pagate con modalità diverse da quelle di cui al successivo articolo 19 o in contanti;
- o. relative alle attrezzature utilizzabili per attività amministrative o riconducibili a singole postazioni di lavoro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, tablet, smartphone, apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, che per loro natura si prestano ad un uso ordinario, al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato, e quindi non direttamente funzionali al progetto stesso;
- p. effettuate e/o fatturate al beneficiario dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti/affini entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- q. effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
- r. effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti/affini entro il terzo grado;
- s. inerenti i beni materiali e immateriali usati, rigenerati, non nuovi e di consumo corrente;
- t. annuali per canoni e per l'acquisizione di software riconducibili a singole postazioni di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus, etc.) e quindi non direttamente funzionali al progetto;
- u. relative a qualsiasi forma di auto fatturazione;
- v. relative all'utilizzo di mezzi di trasporto (pubblico e privato);
- w. relative alla formazione del personale;
- x. inerenti tutti i tipi di mezzi targati.

Art. 12 Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda a valere sul presente Avviso può essere presentata esclusivamente attraverso Sportello Telematico raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo <https://sportello.regione.abruzzo.it/> selezionando la voce "Catalogo Servizi", "Sportello Turismo", titolo dell'Avviso, "Nuova pratica". L'accesso allo Sportello Telematico per la compilazione della candidatura deve avvenire esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID del Rappresentante Legale dell'Impresa. Ai sensi dell'Art. 65 comma 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). La domanda è formulata attraverso l'inserimento dei dati nell'apposito Form sullo sportello telematico ed è generata in formato .pdf al termine dell'inserimento dei dati e della documentazione indicata al successivo comma 7.
La domanda deve essere in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo ai sensi di legge (€ 16,00).



2. Lo Sportello Telematico della Regione Abruzzo sarà reso disponibile a partire dalle:

ore 9.00 del 7 Aprile 2025 e sino alle ore 12.00 del 7 maggio 2025

3. Successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande non è consentita la modifica e/o la compensazione dei parametri indicati in domanda in funzione dei quali si chiede l'attribuzione del punteggio. È tuttavia possibile inviare una nuova domanda che annulla la precedente entro i termini di validità dell'Avviso. In caso di più domande presentate dalla stessa impresa sarà presa in considerazione l'ultima domanda inviata. La nuova domanda assume un nuovo ordine di arrivo e un nuovo numero progressivo di trasmissione.
4. Le dichiarazioni nel form di domanda di ammissione sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 75 e 76. In caso di discordanza tra il contenuto della domanda di ammissione e quello degli allegati, si riterrà valido quello della domanda di ammissione. Il punteggio indicato in domanda non potrà in alcun caso essere modificato in aumento, neanche in caso di errore materiale o errata indicazione.
5. Per la presentazione della domanda devono essere obbligatoriamente compilati tutti i campi richiesti dalla procedura telematica e deve essere inserita tramite upload la documentazione richiesta.
6. L'autenticazione tramite SPID equivale alla sottoscrizione della domanda e relativo piano economico.
7. A corredo della domanda di ammissione, delle dichiarazioni ivi contenute occorre inserire, sullo sportello telematico, **pena l'esclusione dell'istanza**, la seguente documentazione:
 - a) piano economico (Allegato B) firmato digitalmente da un professionista abilitato;
 - b) business plan (Allegato C) firmato digitalmente da un professionista abilitato;
 - c) certificazione di qualità in corso di validità alla data di pubblicazione del presente Avviso, *se del caso*.
8. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

Art. 13 Commissione di valutazione. Funzioni e nomina

1. L'iter procedimentale della domanda di contributo seguirà la procedura valutativa a graduatoria con processo di accesso all'istruttoria per le sole imprese che si classificano in posizione utile alla concessione del contributo fino ad esaurimento del plafond assegnato all'Avviso, maggiorato del 20% (€ 11.100.000,00).
2. L'istruttoria e la valutazione avverranno secondo quanto previsto dai successivi artt. 14 e 15.
3. Il Dirigente del Servizio Politiche Turistiche Sportive DPA018 nomina la Commissione composta da personale individuato all'interno del Dipartimento o di società in house. Qualora fossero individuati dipendenti interni, appartenenti ad altri Servizi del Dipartimento Presidenza – Programmazione – Turismo, alla nomina provvederà il Direttore del Dipartimento con proprio atto.
4. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle istanze pervenute.
5. La fase di valutazione delle istanze si conclude con apposito verbale della Commissione di Valutazione, contenente i seguenti elenchi:
 - a. «**istanze pervenute**» con la specifica istruita/non istruita;



- b. «istanze idonee e finanziabili»;
 - c. «istanze idonee ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie»;
 - d. «istanze escluse» con l'indicazione della motivazione di esclusione;
 - e. «istanze pervenute e non istruite per carenza di risorse finanziarie».
6. Gli esiti istruttori vengono approvati e ratificati da parte del Dirigente del Servizio con l'approvazione della graduatoria, come specificato al successivo art.16.

Art. 14 Criteri di valutazione

1. Nell'ambito del presente Avviso, nella selezione delle istanze sono stabiliti i seguenti punteggi, coerentemente con i Criteri di Selezione delle Operazioni Por Fesr 14/20:

	Criteri di selezione	Parametri/indicatori	Punteggi
1	Entità della quota di investimento privato che si combina al sostegno pubblico (Max Punti 35)	<i>Percentuale del finanziamento privato in rapporto al totale dell'investimento</i>	Dal 21% al 25% = 5 punti Dal 26% al 40% = 10 punti Dal 41% al 50% = 20 punti Dal 51% al 80% = 30 punti Dal 81% = 35 punti
2	Riduzione dell'impatto ambientale e dei processi (Max Punti 20)	<i>Possesso di una certificazione di qualità in corso di validità alla data di pubblicazione dell'Avviso</i>	Punti 5 per ogni certificazione
3	Capacità di contribuire alla realizzazione della strategia per le Aree Interne (Punti 5)	<i>Progetto di investimento presentato da Impresa con sede operativa in uno dei Comuni compresi nell'Allegato E al presente Avviso</i>	Punti 5
4	Capacità di migliorare la competitività dell'impresa (Punti 20)	<i>Percentuale di investimento per il miglioramento dell'accoglienza dei turisti con disabilità motorie e sensoriali sul totale</i>	Dal 20% al 25% = 10 punti Dal 26% = 20 punti
5	Capacità di migliorare il processo turistico-produttivo (Max Punti 20)	<i>Percentuale di investimento in beni materiali nuovi di fabbrica - Art. 10 comma 3 dell'Avviso sul totale</i>	Dal 50% al 70% = 10 punti Dal 71% = 20 punti

2. A parità di punteggio saranno applicati a scalare i seguenti criteri di priorità:
- progetto che prevede maggiore percentuale di investimento privato;
 - progetto che richiede il contributo minore;
 - ordine di acquisizione della domanda nell'apposito Sportello Telematico.
3. La modifica dei parametri e/o criteri che comportino la diminuzione del punteggio sono causa di revoca totale del contributo accordato.
4. Il Sistema Informativo Regionale procederà direttamente alla definizione di un elenco sulla base del punteggio totale (PT), ottenuto da ogni richiedente, adottando i criteri di cui al comma 1 che precede. Il punteggio massimo attribuibile è 100.
5. Le istanze di finanziamento inviate tramite la piattaforma di cui all'articolo 12 che precede, saranno acquisite



- e protocollate automaticamente dal Sistema Informativo Regionale.
6. Il Sistema provvede in automatico alla verifica della completezza delle informazioni, inerenti le generalità del richiedente, il codice fiscale, il codice ATECO, la ragione sociale, la presenza dei documenti caricati, ecc.
 7. Le prime domande corrispondenti alla dotazione finanziaria del bando, maggiorata del 20 % (11.100.000,00 euro), saranno oggetto di istruttoria e valutazione da parte della Commissione di Valutazione diretta ad accertare:
 - a. la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5;
 - b. che il progetto risponda alle tipologie di interventi finanziabili di cui all'articolo 6;
 - c. il rispetto dei limiti minimi dell'investimento di cui all'articolo 10;
 - d. la regolarità, la completezza e la conformità dei documenti di candidatura presentati rispetto a quanto stabilito dall'articolo 12.
 8. Nel corso dell'istruttoria possono essere richieste integrazioni documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la cui mancanza o carenza non costituisce causa di esclusione della domanda. La richiesta sarà inviata all'impresa richiedente a mezzo dello Sportello Telematico. Le domande non sono comunque ammesse alla fase di valutazione qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano caricate sullo Sportello Telematico entro il termine di 10 giorni consecutivi dalla data di inserimento della richiesta del competente Servizio.
 9. La Commissione di Valutazione valuterà anche l'effettiva eleggibilità della spesa.
 10. Gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione, da parte della Commissione, verranno sintetizzati in appositi elenchi, come già specificato nell'art. 13 che precede. Gli stessi verranno approvati e ratificati da parte del Dirigente del Servizio con l'approvazione della graduatoria, come specificato al successivo art.16, poi pubblicati sul BURAT, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Area tematica “Turismo Sport” e su quello della F.I.R.A. S.p.A.

Art. 15 Cause di esclusione

1. Costituiscono cause di esclusione le istanze:
 - a) contenenti dati o dichiarazioni non veritieri;
 - b) non redatte secondo la modulistica di cui al presente Avviso;
 - c) presentate da persone diverse dal Legale Rappresentante;
 - d) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'articolo 5;
 - e) non rispondenti alle attività economiche ammissibili alle sovvenzioni di cui all'articolo 5 e alle tipologie dei progetti finanziabili di cui all'articolo 6;
 - f) riportanti un importo complessivo dell'iniziativa da finanziare inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 7;
 - g) che non rispettano i limiti minimi dell'investimento di cui all'articolo 10;
 - h) presentate con modalità difformi da quelle specificate dall'articolo 12;
 - i) prive di uno o più documenti previsti all'articolo 12;
 - j) che presentano documentazione illeggibile, irregolare, incompleta o non conforme a quanto stabilito dall'articolo 12;
 - k) in caso di presentazione da parte dello stesso soggetto di una domanda di agevolazione riferita a più progetti di investimento o a più attività/unità locali;
 - l) in caso di mancata, tardiva o incompleta produzione delle integrazioni richieste di cui all'articolo 14 comma



- 8;
- m) in caso di presentazione da parte dello stesso soggetto di più domande di agevolazione riferite a più progetti di investimento;
- n) in caso di non funzionalità o mancata comunicazione della modifica dell'indirizzo pec dell'impresa.
2. L'esclusione delle istanze è comunicata agli interessati tramite lo Sportello Telematico e con successiva pubblicazione della graduatoria sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa, e sul BURAT.

Art. 16 Approvazione graduatoria e concessione delle agevolazioni

1. Il Servizio competente, in esito alla fase di istruttoria e valutazione dei progetti, in base ai punteggi assegnati, e subordinatamente al risultato dell'interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, predispone la graduatoria e definisce per ogni progetto la spesa ammissibile e le agevolazioni spettanti, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile. Non verranno concessi contributi parziali.
2. L'approvazione della graduatoria avverrà con Determinazione Dirigenziale e, al fine di garantirne la pubblicità, verrà pubblicata sul sito della Regione Abruzzo e della FI.R.A. S.p.A.
3. La graduatoria contiene:
 - a. l'elenco delle «**istanze pervenute**» con la specifica istruita/non istruita;
 - b. l'elenco delle «**istanze idonee e finanziabili**» con l'indicazione del punteggio assegnato, del **CAR**, del **COR** (Codice Concessione RNA), del **CUP** (Codice Unico Progetto), le spese ammesse e l'ammontare del contributo riconosciuto, per ogni iniziativa finanziata;
 - c. l'elenco delle «**istanze idonee ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie**»;
 - d. l'elenco delle «**istanze escluse**» con l'indicazione della motivazione di esclusione;
 - e. l'elenco delle «**istanze pervenute e non istruite per carenza di risorse finanziarie**».
4. La presentazione della domanda, dichiarata ammissibile, costituisce incondizionata accettazione delle spese ammesse e del contributo concedibile.

Il Servizio competente, tramite lo Sportello Telematico, comunica:

 - a. l'ammissione a contributo a ciascun beneficiario presente nell'elenco **istanze idonee e finanziabili**, trasmettendo il piano economico approvato contenente il punteggio assegnato, le spese ammesse e l'ammontare del contributo riconosciuto;
 - b. l'avvio del procedimento di esclusione alle imprese presenti nell'elenco delle «**istanze escluse**».

Il beneficiario, pena la revoca, conferma con un check sullo Sportello Telematico la visione dell'ammissione a contributo entro 7 giorni consecutivi dall'inserimento (rif comma 4 lett. a) che precede).
5. Nel caso si riscontrino economie, il Servizio competente, se non in contrasto con la tempistica del presente Avviso, provvede ad effettuare degli scorrimenti automatici della graduatoria. Ai nuovi beneficiari assegnatari del contributo sarà data comunicazione scritta tramite lo Sportello Telematico in luogo della pubblicazione sul BURAT.
6. Il Servizio si riserva di utilizzare la posta elettronica certificata (pec) in alternativa allo Sportello Telematico. Per tale motivazione, l'indirizzo di PEC fornito sulla domanda dovrà essere costantemente mantenuto attivo ed eventuali variazioni dovranno essere immediatamente comunicate al seguente indirizzo: [**dpa018@pec.regione.abruzzo.it**](mailto:dpa018@pec.regione.abruzzo.it)
7. L'approvazione della graduatoria determina la formale concessione dell'aiuto «*de minimis*».

Art. 17 Vincolo di stabilità

1. Il progetto di investimento realizzato deve rispettare il vincolo di stabilità di cui all'art. 71 del Reg. (UE)



1303/2013, che vieta nei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, il divieto di:

- a. cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Art. 18 Erogazione delle agevolazioni

1. Il contributo concesso è erogato al beneficiario secondo le seguenti modalità:

1.1 Anticipo o acconto:

- a) **anticipo** a titolo di **anticipazione con polizza**, autenticata da notaio o da pubblico ufficiale, pari al 40% del contributo assegnato, con le modalità specificate al successivo articolo 19;
 - b) **acconto** a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili del contributo ammesso previa presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 19.
2. **Saldo** a conclusione del progetto d'investimento previa presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 19, da presentare *entro 15 giorni* consecutivi a partire dalla data di conclusione del progetto d'investimento. È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione dell'intero contributo concesso "a saldo" secondo le modalità di cui all'articolo 19.
3. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
4. Le richieste di erogazioni del contributo, redatte secondo quanto disposto dal successivo articolo 19 devono essere trasmesse alla F.I.R.A. S.P.A. tramite pec (posta certificata) all'indirizzo firapec@pec.fira.it
5. Prima di effettuare qualsiasi erogazione la F.I.R.A. spa:
- a. procede a verificare e valutare, sulla base della documentazione presentata, la corrispondenza del progetto di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti;
 - b. provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria, da far pervenire entro il termine di 7 giorni consecutivi dalla ricezione della richiesta;
 - c. trasmette la rendicontazione all'Ufficio Controllo di I livello e, ove questo abbia esito positivo, procede alla liquidazione della prima quota o del saldo del contributo spettante.
6. La F.I.R.A. S.p.A. provvederà, nelle fasi di erogazione di cui sopra, all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'articolo 44-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Non si potrà procedere al pagamento del contributo in caso di assenza/irregolarità del DURC o in favore di impresa inattiva. Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva, si procederà ad attivare il c.d. "Intervento sostitutivo", salvo che l'impresa non provveda tempestivamente a regolarizzare la propria posizione.

Art. 19 Documentazione per anticipo, acconto e saldo

1. La documentazione da presentare alla F.I.R.A. S.p.A. in sede di richiesta di **anticipo, acconto o saldo** del



contributo ammesso è la seguente:

1.1 Anticipo:

- a) richiesta di erogazione dell'anticipo del 40% del contributo ammesso;
- b) **Fideiussione** bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, di durata non inferiore a 12 mesi successivi alla prevista conclusione del progetto, e comunque valida fino alla liquidazione del saldo, utilizzando l'apposito fac-simile pubblicato sul sito della Regione Abruzzo e della F.I.R.A. S.p.A., corredato di autentica della firma da parte di un Notaio o pubblico ufficiale, in formato cartaceo originale o in formato elettronico con firma digitale;
- c) copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'impresa;

1.2 Acconto:

- a) richiesta di erogazione dell'acconto a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili del contributo ammesso;
- b) relazione sullo stato di avanzamento procedurale relativo al progetto;
- c) dichiarazione riepilogativa della spesa sostenuta non inferiore al 40% dell'investimento ammesso, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario e controfirmata dal Presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale) contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
- d) copia conforme delle fatture elettroniche sulle quali il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, la seguente dicitura:

“Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POC Abruzzo – Azione 3.1.1 **Intervento: Turismo esperienziale – Supporto alle Microimprese per servizi collegati ai territori percorsi dalle “ciclovie” e dai “cammini”**”

CUP:

Importo imputato:

In alternativa le fatture dovranno essere accompagnate da una autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la dicitura anzidetta.

Nel caso di beni provenienti da paesi extracomunitari è necessario produrre le relative bollette doganali d'importazione.

Nel caso di beni provenienti da paesi extracomunitari è necessario produrre le relative bollette doganali d'importazione;

- e) copia conforme dei titoli di pagamento (bonifici, Ri Ba, assegni non trasferibili);
- f) copia estratto c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori (non ammessa lista movimenti);
- g) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) di tutti i contratti afferenti al progetto, report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti esterni, se del caso;
- h) documentazione idonea alla dimostrazione dei costi per il personale (se previsti);
- i) copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'impresa e del professionista di cui al punto c) che precede.

1.3 Saldo:



- a) richiesta di erogazione del saldo del contributo;
- b) attestazione di spesa sottoscritta dal Rappresentante Legale del beneficiario;
- c) certificato di regolarità contabile (utilizzando l'apposita modulistica) redatto, ai sensi della L.R. del 27.6.1986, n. 22, dal Presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (con allegato documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale) nonché riepilogo delle spese sostenute controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa;
- d) copia conforme delle fatture elettroniche sulle quali il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, la seguente dicitura:

“Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POC Abruzzo – Azione 3.1.1 **Intervento: Turismo esperienziale – Supporto alle Microimprese per servizi collegati ai territori percorsi dalle “ciclovie” e dai “cammini”**”

CUP:
Importo imputato:

In alternativa le fatture dovranno essere accompagnate da una autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la dicitura anzidetta.

Nel caso di beni provenienti da paesi extracomunitari è necessario produrre le relative bollette doganali d'importazione.

- e) copia conforme dei titoli di pagamento (bonifici, Ri Ba, assegni non trasferibili);
 - f) copia estratto c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori (non ammessa lista movimenti);
 - g) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) di tutti i contratti afferenti al progetto, report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti esterni, *se del caso*;
 - h) perizia tecnica giurata, redatta da un professionista esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente abilitato all'esercizio della professione, che attesti la realizzazione delle attività progettuali, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato;
 - i) relazione descrittiva redatta da un tecnico abilitato, che indichi le attività realizzate con riferimento al progetto approvato ed il raggiungimento degli obiettivi indicati, nonché le ripercussioni positive che il progetto finanziato ha avuto sul territorio regionale; tale relazione deve essere corredata da tutti gli output prodotti e di raggiungimento degli indicatori di cui al POC relativi all'azione 3.1.1., utilizzando la scheda predisposta dall'Amministrazione regionale;
 - j) documentazione idonea alla dimostrazione dei costi per il personale (se previsti);
 - k) copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'impresa e del professionista di cui al punto c) che precede.
2. La rendicontazione, sia per stato di avanzamento che finale, deve essere redatta secondo l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale, in conformità a quanto prescritto ai precedenti commi e deve essere obbligatoriamente trasmessa nelle modalità indicate nel modello stesso.
 3. Le modalità di ammissibilità della spesa saranno dettagliate nell'allegato al provvedimento di concessione della Sovvenzione **“Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari”** (All.36 al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione).



Art. 20 Variazioni

1. Il progetto di investimento deve essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni, non alterare gli obiettivi previsti né i parametri ed i criteri che comportino la diminuzione del punteggio, **pena la revoca del contributo**.
2. Considerata la tempistica di rendicontazione dei fondi POC non sono ammesse varianti.
3. Le spese di cui all'articolo 10 comma 3 e 4 potranno essere rendicontate in diminuzione. In tal caso resta fermo che le spese di cui all'articolo 10 comma 5 e 6 dovranno essere rendicontate rispettando le percentuali massime previste dall'Avviso.
4. Non sono ammissibili la delocalizzazione, attività o tipologie diverse da quelle indicate nel progetto d'investimento approvato.
5. Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 40% o nel caso in cui la suddetta somma risulti inferiore al limite minimo previsto dall' Avviso, la FI.R.A. ne darà comunicazione al Servizio competente che procederà alla revoca dell'agevolazione concessa.

Art. 21 Obblighi e adempimenti del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto a confermare, **pena la revoca dal beneficio**, con un check sullo Sportello Telematico la visione dell'ammissione a contributo entro 7 giorni consecutivi dall'inserimento (rif. Articolo 16 comma 4 lett. a) che precede).
2. Il beneficiario è tenuto a comunicare, con un check sullo Sportello Telematico, la data di inizio del progetto di investimento. **Penà la revoca del contributo** lo stesso dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla data di concessione del finanziamento.
3. Nel rispetto dell'articolo 6 del Reg. (UE) n. 2831/2023 il beneficiario è tenuto a conservare, per 10 esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata, tutta la documentazione, le informazioni e i dati relativi al progetto d'investimento. Le informazioni ed i dati sono conservati in originale o mediante copie autenticate su supporti comunemente accettati ai sensi di legge. I beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale l'ubicazione dei documenti anzidetti, nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento di tali informazioni deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione regionale e alla FI.R.A. S.p.A.
4. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) conservare, ai sensi dell'art 6 del Reg (UE) 2831/2023, i dati riguardanti i regimi di aiuti «*de minimis*» per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione;
 - c) fornire al Servizio Politiche Turistiche e Sportive, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto ammesso a finanziamento secondo le modalità stabilite nel rispetto dell'art.122 del Reg. 1303/2013 par.1, dall'Amministrazione Regionale;
5. Il beneficiario, pena la revoca del contributo, è obbligato a consentire l'accesso presso la sede e l'unità locale interessate dal progetto d'investimento e a rendere disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei controlli e delle verifiche e dei monitoraggi da parte della Regione Abruzzo e della FI.R.A. S.p.a.
6. Il beneficiario deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, nel rispetto della normativa fiscale e tributaria in materia.



7. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
- comunicare mediante PEC l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
 - mantenere attivo l'indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** fornito sulla domanda ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni all'indirizzo: dpa018@pec.regione.abruzzo.it
In caso di non reperibilità per impedimento a consegna nella casella PEC sarà avviato il procedimento di revoca del contributo.
8. Il beneficiario dovrà apporre sui beni oggetto del contributo di cui al presente Avviso, come meglio specificato nel successivo articolo 25, una targhetta permanente indicante che gli stessi sono stati acquistati con il contributo della Regione Abruzzo.

Art. 22 Cause di revoca

1. La concessione delle agevolazioni è revocata con Determinazione del Dirigente del Servizio competente:
- in caso di mancata conferma, con il check sullo Sportello Telematico della presa visione dell'ammissione a contributo entro 7 giorni consecutivi dall'inserimento (rif. Articolo 16 comma 4 lett. a) che precede);
 - in caso di mancata comunicazione, con un check sullo Sportello Telematico, della data di inizio del progetto di investimento.
 - in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 8;
 - in caso di cessazione definitiva dell'attività del Beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni;
 - in caso di messa in liquidazione, perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del Beneficiario medesimo;
 - quando, in caso di realizzazione parziale del progetto, la spesa ammissibile risulti inferiore al limite minimo stabilito all'articolo 7 comma 4 o comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 40% ai sensi dell'articolo 20 comma 5;
 - qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di pantouflage - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
 - in caso di trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio di cui all'articolo 5, prima che siano trascorsi cinque anni ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013;
 - qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 14;
 - qualora il beneficiario non consenta i controlli della Regione Abruzzo e/o della F.I.R.A. S.p.a. circa la realizzazione del progetto;
 - in caso di modifica dei parametri e/o criteri che comportino la diminuzione del punteggio;
 - nel caso di mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
 - in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
 - in caso di omessa trasmissione della documentazione finale entro e non oltre i termini perentori previsti dall'Avviso;



- o) in caso di applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
 - p) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al presente Avviso;
 - q) in caso di superamento del massimale previsto per gli aiuti “de minimis”;
 - r) per espressa rinuncia da parte del beneficiario al finanziamento concesso;
 - s) al verificarsi di ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso anche se qui non richiamato.
2. La revoca del beneficio comporta, ove già corrisposto, la restituzione dell'ammontare del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali e se del caso l'escussione della polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipo.
 3. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 23 Controlli e monitoraggio

1. Il Servizio Politiche Turistiche e Sportive in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, nei confronti dei soggetti beneficiari al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti.
2. I Beneficiari si impegnano a consentire l'accesso ad incaricati della Regione Abruzzo e della F.I.R.A. S.p.a. presso le unità produttive interessate dal progetto di investimento ed a rendere disponibile a questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche affidate alla stessa.
3. Prima dell'erogazione dei contributi F.I.R.A. trasmetterà tutta la documentazione presentata dal beneficiario per la rendicontazione, in modalità informatica, all'ufficio regionale preposto al controllo. La stessa fornirà il necessario supporto richiedendo, se del caso, chiarimenti o integrazioni al beneficiario
4. I progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto dai soggetti preposti, sono sottoposti a verifica in loco.

Art. 24 Informazioni e trattamento a tutela della privacy

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato E della DGR n. 41 del 3.02.2021 inclusa nel presente Avviso (Allegato F).

Art. 25 Informazione e pubblicità

1. Nelle attività di informazione e pubblicità i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Nello specifico è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020. I documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:
 - l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un



riferimento dell'Unione;

- il logo del POR FESR/FSE Abruzzo 2014/2020.

3. Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Art. 26 Responsabilità del procedimento

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Presidenza – Programmazione – Turismo DPA - Servizio Politiche Turistiche Sportive DPA018 – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche Turistiche Sportive dott.ssa Patrizia Radicci.
2. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: dpa018@pec.regione.abruzzo.it
3. Gli atti del procedimento potranno essere visionati presso:
Regione Abruzzo – Dipartimento Presidenza – Programmazione – Turismo DPA
Servizio “Servizio Politiche Turistiche Sportive”
dpa018@regione.abruzzo.it
4. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Art. 27 Foro competente

1. Per eventuali controversie il foro competente è quello di Pescara.

Art. 28 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, nel documento “Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta avviata con nota 0317573/19 del 13/11/2019 e chiusa con nota 325262/19 del 20/11/2019, nonché nel Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE e del POR FESR della Regione Abruzzo vers.4 e nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 vers.5 – Novembre 2018, di cui alla determina direttoriale DPA/384 del 27.11.2018, nel POC Abruzzo di cui alla DGR 124 del 26/02/2024.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.



Art. 29 Riferimenti normativi

1. Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. La Regione Abruzzo *Dipartimento Presidenza – Programmazione – Turismo DPA* adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:
 - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 «*Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*» e ss.mm.ii.;
 - il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii. relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
 - il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
 - l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 e successive modifiche e integrazioni;
 - il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
 - la Legge 16 aprile 1987, n. 183, destinazione delle risorse a carico del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5;
 - il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 “Decreto Crescita”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e, in particolare, l'articolo 44 recante “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;
 - il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare gli articoli n. 241 e n. 242;
 - le delibere CIPE (oggi CIPESS) n. 8 e n. 10 del 28 gennaio 2015, relative all'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 e alla definizione dei relativi criteri di cofinanziamento pubblico nazionale, adottate in accordo con quanto disposto dalla citata legge n. 183 del 1987;
 - la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 relativa alle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione.
 - la delibera CIPESS n. 21 del 29 aprile 2021 di approvazione del PSC Abruzzo 2000-2000;
 - la delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 – Programmi Operativi Complementari di azione e coesione 2014/2020 (art. 242 del DL n. 34/2020) che istituisce il POC Abruzzo provvisorio del valore di 113,5 Milioni di euro;
 - la Delibera Cipess n. 2/2024 “Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Abruzzo”;



- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis, e ss.mm.ii.";
- i "Criteri per la Selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020 - approvati dal Comitato di Sorveglianza Unico FESR - FSE in data 11 aprile 2019;
- il Si.Ge.Co Unico "Sistema di Gestione e Controllo" del POR FSE e del POR FESR 2014- 2020 della Regione Abruzzo;
- il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 Ultima Versione;
- la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 39 sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge del 24 dicembre 2012 n. 234" e e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123, e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii..
- la Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Avviso è emanato inoltre in coerenza con i seguenti provvedimenti regionali relativi al POC:

- la DGR del 15 luglio 2020, n. 416, recante "Accordo Regione – Presidenza Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", che ha approvato il format dell'Accordo e l'elenco degli interventi finanziati dal FSC che saranno oggetto di riprogrammazione ai sensi degli artt. 241 e 242 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. "decreto rilancio") e dell'art. 44, comma 7, lett. b) del decreto legge n. 34/2019;
- la DGR del 21 settembre 2020, n. 575, recante "Riprogrammazione dei Fondi FESR e FSE Abruzzo 2014-2020, ai sensi del comma 6, dell'art. 242 del D.L. 34/2020 ai fini del contrasto dell'Emergenza Covid-19" che ha approvato gli indirizzi per la riprogrammazione delle risorse rese disponibili sui Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014 – 2020, per un importo pari a 113,49 Meuro ed



ha stabilito che alla copertura degli interventi interessati dalla riprogrammazione si farà fronte con le risorse FSC, così come previsto nell'Accordo sottoscritto, in data 16/07/2020, tra la Regione Abruzzo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud, per la “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014- 2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”;

- la DGR del 14 giugno 2021, n. 342, recante “Programma 2014-2020. Indicazioni procedurali per l’attuazione degli interventi ex POR FESR e FSE 2014-2020 e per la definizione del Piano operativo complementare 2014-2020 ex articolo 242 del D.L. 34/2020”;
- la DGR del 26 febbraio 2024, n. 124 recante “Proposta di Programma Operativo Complementare POC Abruzzo 2014 2020”.
- la DGR del 25 giugno 2024, n. 373 recante “presa d’atto della Deliberazione Cipep 2/2024 “adozione del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 e riduzione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Regione Abruzzo - indicazioni operative per l’attuazione” che prevede:
 - l’attuazione di un progetto strategico a valere sulla linea di Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale L’azione si può attivare sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito” con un plafond di Euro 9.250.000,00 per “Bando turismo esperienziale - Supporto alle Microimprese per servizi collegati ai territori percorsi dalle "ciclovie" e dai "cammini”;
 - che il Responsabile di Azione tenuto all’attuazione del suddetto progetto strategico è il Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPA018 del Dipartimento Presidenza – Programmazione – Turismo;
 - l’applicazione della manualistica del POR FESR-FSE 2014-2020 attualmente in vigore, a cui il POC espressamente rinvia.

Art. 30 Allegati

- Allegato A – Form di domanda
- Allegato B – Piano economico
- Allegato C – Schema di Business Plan
- Allegato D – Codici ATECO ammessi
- Allegato E – Elenco Comuni Aree Interne
- Allegato F – Informativa Privacy

Pescara,	31/03/2025	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO <i>Dott. Patrizia Radicci</i>
----------	------------	---